



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

Piazza Giovanni XXIII, 1 – 38029 VERMIGLIO (TN)
Tel. ☎ 0463/758137
C.F. e P.IVA 00343510228

SEGRETERIO GENERALE
GESTIONE ASSOCIATA
Ambito "Alta Val di Sole"
e-mail segreteria@comune.vermiglio.tn.it
pec comunevermiglio@pec.it

Prot. n. 8640/2025

Vermiglio, 25.11.2025

ASTA PUBBLICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO MALGA PECÈ CON IMPEGNO ALL'ESECUZIONE A PROPRIE SPESE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RISTORANTE PRESSO LA MALGA PECÈ CASALE P.ED. 1288 E 1289 NEL C.C. DI VERMIGLIO

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 228 di data 20.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Vermiglio indice un'asta pubblica informale ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/90 e ss.mm., per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la concessione in uso del compendio di Malga Pecè (costituita da cascina, stallone e aree a pascolo circostanti).

La base di gara è costituita dalla percentuale di riduzione del contributo in conto capitale messo a disposizione dal Comune pari a 400.000,00 Euro a parziale finanziamento dei lavori specificati nei punti successivi del presente bando.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire a proprie spese, senza possibilità di rivalsa a carico dell'amministrazione comunale, gli interventi di ristrutturazione e sistemazione della malga Pecè secondo le disposizioni previste nella progettazione esecutiva predisposta dal geom. Stefano Mariotti di data ottobre 2025, la cui documentazione è in libera visione presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Vermiglio.

1. OGGETTO DELLA GARA

Il Comune di Vermiglio intende, mediante asta pubblica, affidare in concessione il compendio immobiliare di seguito descritto.

La concessione sarà assentita per i seguenti usi:

- ristorante e attività di affittacamere;
- Alpeggio con bovini da allevamento/asciutta, bovini da ingrasso, ovicaprini da allevamento/carne ed equini e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Tutti gli usi dovranno esser compiuti contemporaneamente, con facoltà di ampliare l'attività con affittacamere.

IN EVIDENZA

La struttura non risulta attualmente idonea per garantire l'attività di ristorazione e di affittacamere.

L'amministrazione comunale ha predisposto un progetto di ampliamento per la realizzazione di un ristorante e messa a norma dell'immobile per gli usi sopra indicati.

Il progetto di manutenzione prevede una spesa complessiva pari ad € 653.584,47 di cui € 22.001,94 relativi agli oneri della sicurezza, escluse spese tecniche ed IVA. Per i lavori è previsto un contributo in conto capitale a carico del bilancio comunale per un importo pari ad Euro 400.000,00 di cui 200.000 euro nel 2026, 200.000 euro nel 2027.

La partecipazione all'asta per la gestione della malga comporta l'impegno ad eseguire a proprie spese gli interventi di ampliamento per la realizzazione di un ristorante presso la Malga Pecè. Casale p.ed. 1288 C.C. Vermiglio realizzato dal geom. Stefano Mariotti in data ottobre 2025.

L'aggiudicatario si impegnerà contrattualmente a procedere all'avvio dei lavori entro il termine di un anno dalla data della stipula del contratto e all'avvio dell'attività di ristorazione entro il terzo anno.

I lavori potranno essere realizzati in 3 stralci:

- 1) Realizzazione WC, cucina, zona lavapiatti, magazzino centrale termica.
- 2) Sopraelevazione del tetto
- 3) ampliamento Sud Bar

Il completamento dei lavori dovrà essere effettuato entro il termine di cinque anni dalla data di stipula del contratto.

Si precisa che il mancato rispetto dei predetti termini costituisce causa di risoluzione del contratto.

A fronte di tale impegno la concessione viene garantita per un periodo pari a 29 anni dalla data di stipula del contratto.

Il complesso è costituito da:

Strutture permanenti:

- le due p.ed. 1288 e 1289

Pascoli:

- p.f. 5577 e parte della p.f. 4944 C.C. Vermiglio, per un'estensione pari a circa 34706 mq., con destinazione a pascolo, secondo le indicazioni del piano forestale aziendale di riferimento.

Il pascolo è destinato prioritariamente all'allevamento e pascolamento di bovini.

Il complesso della Malga Pecè sarà concesso in uso all'offerta che risulterà **economicamente più vantaggiosa**, determinata sulla base di una pluralità di elementi di valutazione.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione avrà durata per un periodo pari a 29 anni dalla data di stipula del contratto.

E' esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo, anche tacito, della concessione. La concessione in favore di coltivatori agricoli professionali è subordinata all'assenso da parte della competente organizzazione rappresentativa della categoria a norma di legge. Parimenti, al termine della concessione, è esclusa qualsiasi possibilità di prelazione agraria. La durata e l'esclusione della prelazione agraria alla scadenza della concessione sono stabilite in deroga a qualsiasi altra previsione di legge e l'efficacia della concessione è subordinata all'apposizione del visto da parte della competente organizzazione di categoria professionale nel caso in cui il concessionario assuma la veste di agricoltore professionale.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, per quanto applicabile, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) tecnica: i criteri qualitativi parametrizzati con suddivisione del punteggio è riportata al capitolo 8 "Criteri di valutazione dell'offerta". massimo punti 70/100

- b) economica: importo del minor contributo a carico del Comune a parziale finanziamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione specificati nel presente bando a carico dell'aggiudicatario. Non sono ammesse offerte in aumento del contributo messo a base d'asta. massimo punti 30/100

3. STATO DEI LUOGHI

E' previsto sopralluogo obbligatorio.

Il tecnico referente è l'ing. Stablum Noemi, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, (c/o il Comune di Ossana 0463/751363, e-mail lavoripubblici@comune.vermiglio.tn.it).

La consistenza e lo stato degli immobili è descritto negli allegati al presente bando.

Eventuali ulteriori delucidazioni e/o informazioni relative agli immobili potranno essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Vermiglio, all'indirizzo comune@comune.vermiglio.tn.it secondo quanto disciplinato al successivo punto 4 (Informazioni di carattere procedurale e tecnico)

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E TECNICO

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Vermiglio, entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e indirizzo e-mail.

Le risposte saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati ed altre informazioni che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, siano ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito (www.comune.vermiglio.tn.it), almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

5. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

Comune di Vermiglio- Piazza Giovanni XXIII°, nr. 1 – 38029 Vermiglio (TN)

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15.12.2025

un plico, chiuso e sigillato (con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto) sui lembi di chiusura, contenente l'offerta redatta secondo le indicazioni del presente bando.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: **"Offerta per la concessione della Malga Pecè".**

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto ovvero l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto

All'interno del plico dovrà essere contenuto:

- 1) una busta chiusa recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** contenente:
 - l'istanza di partecipazione;
 - copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
 - eventuali documentazione/dichiarazioni di cui al punto relativo a raggruppamenti temporanei di imprese;
- 2) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** e contenente a sua volta il modulo dell'offerta tecnica da presentarsi a PENA DI ESCLUSIONE;
- 3) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA** e contenente a sua volta il modulo dell'offerta economica da presentarsi a PENA DI ESCLUSIONE.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno al Comune di Vermiglio dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine sopra indicato.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA E' PREVISTA

IL GIORNO 22.12.2025 ALLE ORE 14.00

Presso il Comune di Vermiglio
Piazza Giovanni XXIII° n. 1 – Vermiglio

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC. Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese o persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

6.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto applicabile, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché le imprese singole, consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile e raggruppamenti temporanei d'imprese, anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Possono altresì partecipare alla gara persone fisiche, in forma singola o associata, che al momento della presentazione dell'offerta non risultino ancora costituite in impresa né iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA, purché si impegnino formalmente, in sede di offerta, a costituirsi in impresa e ad effettuare l'iscrizione alla CCIAA entro la data di stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

6.2. ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- Possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella in gara - Possibilità di produrre attestazione che consenta di poter essere considerato "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori", come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Possesso, in capo al titolare o all'eventuale preposto, dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativi ai servizi nel mercato interno)

E' vietata la partecipazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dei dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento al quale è assegnata l'istruttoria, e il presidente della seduta di gara.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 6.2. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 22 della LP n. 2/2016 fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 7, il possesso dei requisiti di partecipazione e assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito della aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso relativo ai raggruppamenti temporanei.

In caso di **raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzio ex art. 2602 cc e di GEIE** l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 6.2 lettera A) dovrà essere posseduta da almeno una impresa raggruppata, consorziata o facente parte del GEIE a PENA DI ESCLUSIONE.

In merito al requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 lettera B) si precisa che la partecipazione alla procedura di gara in una qualunque forma di associazione (raggruppamenti temporanei, consorzi) sia già formalmente costituita al momento della presentazione delle offerte sia di futura costituzione è ammessa esclusivamente nel caso in cui il ruolo di mandataria capogruppo sia assunto da operatori economici regolarmente iscritti alla CCIAA.

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

– Busta A –

Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione, che dovrà essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata), e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore della medesima. Tale soggetto dovrà risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del successivo punto 7.1. ovvero risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.

7.1 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI – “MODELLO A”

DICHIARAZIONE (in carta libera) successivamente verificabile, resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, del legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

1.a. di essere il legale rappresentante o suo procuratore:

- dell'impresa;
- dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito o del consorzio;
- di ciascuna impresa raggruppata in capo di raggruppamento non ancora costituito
- di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario o altra forma societaria non ancora costituita;

1.b. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto;

1.c. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 26.03.2010 n. 59;

1.d. di poter essere considerato o che all'interno del raggruppamento temporaneo vi sia un "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori", come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

1.e In alternativa andrà fornita apposita scrittura privata con un soggetto rispondente ai criteri di cui all'articolo 1.d per la manutenzione dei fondi.

2. che i soggetti indicati nella L.P. n. 10/2019, art. 4, o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti saranno in possesso dei seguenti requisiti morali previsti dalla normativa vigente relativamente allo svolgimento dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione, e precisamente:

- a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- b) di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
- e) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii. o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii;
- g) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.

N.B.:

- il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del precedente punto 2, lettere b), c), d), e), f), e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione;
- il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;
- in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al precedente punto 2, lettere a) b), c), d), e) f), e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 2 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii.

3. che i soggetti indicati nella L.P. n. 10/2019, art. 4, o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti saranno in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a. la frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b. avere, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque, o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
 - c. aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - d. essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) di cui all'articolo 1 della L. 11.06.1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame;
4. l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
 5. l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell'impresa, di cui all'art. 85, comma 2 del D.Lgs.06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii.;
 6. di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
 7. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
 8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
 9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
 10. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
 11. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute, compreso il divieto di installare macchine da gioco;
 12. di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle nonne previdenziali ed assistenziali;
 13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 23.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;
 14. di aver preso conoscenza dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;
 15. l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
 16. di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola
 17. di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;
 18. **di impegnarsi ad eseguire a proprie spese gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura. Procedendo all'avvio dei lavori entro il termine di un anno dalla data di stipula del contratto e al completamento degli stessi entro il termine di cinque anni dalla medesima data. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto del progetto approvato . Entro il terzo anno dalla data di stipula del contratto dovrà darsi avvio all'attività di ristorazione all'interno della struttura.**
 19. L'eventuale società di gestione o altra forma societaria che soddisfi tutti i requisiti di cui al 7.1. dovrà tassativamente essere costituita alla firma del contratto pena l'esclusione.

In allegato al presente bando è posto un fac-simile di dichiarazione di cui sopra che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (fermo restando l'obbligo di presentazione, per i Consorzi, della dichiarazione sopra indicata con la quale indicano le Imprese o le cooperative per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa alla gara, o, in caso di Consorzi stabili, tutte le Imprese che partecipano al Consorzio stesso).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi di mancata, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che sia richiesto a mezzo PEC ovvero posta o telefax all'operatore economico nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta PENA L'ESCLUSIONE dalla gara la presentazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. Il soccorso istruttorio di cui sopra sarà disposto nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella istanza di partecipazione tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A pena l'esclusione:

- i requisiti di cui al presente paragrafo 7.1. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente capitolo 5.;
- in caso di impresa singola (o consorzio o raggruppamento temporaneo costituiti) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 7.1., deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 C.C. non ancora costituito, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore);
- in caso di impresa non ancora costituita né iscritta al Registro delle Imprese è necessario in aggiunta produrre un'apposita dichiarazione contenente **l'impegno formale alla costituzione dell'impresa e alla relativa iscrizione presso la competente Camera di Commercio entro e non oltre la data di stipula del contratto;**
- è in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

7.2. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti del Comune di Vermiglio di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti del Comune di Vermiglio, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la

responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Comune di Vermiglio;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti ed in relazione alla presente gara fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

b) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

In alternativa, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo non già costituito, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

c) DICHIARAZIONE relativa all'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, e contenente, altresì, l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna.

NOTA BENE

Si rammenta che ai sensi dell'art 68 D.Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamento temporaneo costituendo nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

7.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Comune di Vermiglio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DALLA L.P. N. 2/2016, DALLA L.P. N. 23/90 E D.LGS. 36/2023.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

- Busta B -

- Busta C -

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, in quanto applicabile.

La stessa sarà valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI	PUNTI
OFFERTA TECNICA (POT)	70

OFFERTA ECONOMICA (POE) Importo del minor contributo a carico del Comune a parziale finanziamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione specificati nel presente bando a carico dell'aggiudicatario	30
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (PCO)	100

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il punteggio POT, attribuito all'Offerta Tecnica, al punteggio POE, attribuito all'Offerta Economica, secondo la formula di seguito riportata:

$$PCO = POT + POE$$

Sarà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato.

Nei paragrafi 8.1. e 8.2. sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi.

Nella determinazione dei punteggi si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive (arrotondamento per difetto).

Qualora nessuno dei concorrenti raggiunga un punteggio minimo complessivo pari **almeno a 35 punti** in ragione dell'offerta tecnica (POT), il Presidente di gara non procederà con l'aggiudicazione provvisoria del contratto di concessione.

8.1. OFFERTA TECNICA [MASSIMO PUNTI 70]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" dovrà esser inserita l'Offerta tecnica redatta.

Nel modello di presentazione dell'offerta tecnica sono riportati i criteri ai quali è assegnato un punteggio.

In allegato al presente bando è posto un fac-simile di modello per la presentazione dell'offerta tecnica che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

Il Concorrente si impegna a porre in essere per tutto il periodo di validità della concessione della Malga Pecè quanto dichiarato in sede di offerta tecnica. Eventuali interventi di miglioramento proposti in sede di offerta, che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, dovranno essere eseguiti entro il quinto anno.

Il Concorrente è invitato a valutare attentamente le proprie capacità tecniche ed organizzative prima di compilare l'offerta tecnica.

L'offerta tecnica prodotta dal Concorrente aggiudicatario della gara sarà posta come allegato parte integrante dell'atto di concessione che sarà stipulato. La non ottemperanza a quanto proposto nell'offerta tecnica può quindi essere motivo di risoluzione anticipata dell'atto di concessione o di applicazione di penali.

In sede di valutazione dell'offerta, ad ogni singolo indicatore sarà attribuito un punteggio secondo lo schema di seguito riportato.

Non si procederà all'attribuzione dei punteggi nel caso di:

- mancanza della firma di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la documentazione;
- contraddittorietà di quanto dichiarato.

L'offerta tecnica, costituita da una relazione sintetica è ripartita nei seguenti elementi di valutazione:

	Descrizione requisito	Punteggio massimo attribuibile	Criteri di assegnazione del punteggio
1	Pascolo turnato (mediante l'uso di recinti mobili) con almeno tre settori	5	Assegnato il punteggio pieno a fronte dell'impegno assunto dall'offerente in sede di gara (alternativo al punto 2)

2	Durata dell'alpeggio non inferiore a 90 giorni all'anno	5	Assegnato il punteggio pieno a fronte dell'impegno assunto dall'offerente in sede di gara (alternativo al punto 1)
3	Miglioramento del pascolo mediante lotta alle infestanti nitrofile (rumex, senecio e ortica)	5	assegnati discrezionalmente dalla commissione sulla base del progetto predisposto dall'offerente
4	Interventi straordinari proposti per migliorare l'utilizzo del pascolo ulteriori rispetto alle manutenzioni ordinarie previste dal disciplinare	5	assegnati discrezionalmente dalla commissione sulla base del progetto predisposto dall'offerente
5	Inserimento della malga nell'ambito dei percorsi escursionistici, con adeguata pubblicizzazione (soprattutto attraverso la promozione turistica)	10	Assegnati discrezionalmente dalla commissione sulla base del progetto predisposto dall'offerente
6	Piano di gestione del compendio con proposte migliorative rispetto al bando	10	Assegnati discrezionalmente dalla commissione sulla base del progetto predisposto dall'offerente
7	Piano relativo all'attività di ristorazione con valorizzazione dei prodotti locali e Menù con attestazione ISO/TS 17033	10	Assegnati discrezionalmente dalla commissione sulla base del progetto predisposto dall'offerente
8	Periodo di apertura dell'attività di ristorazione	15	Assegnati se nel progetto vi è almeno una proposta bstagionale ESTATE-INVERNO con un minimo di apertura di 7 mesi
9	Radicamento territoriale del concorrente, inteso come presenza stabile e continuativa nel territorio comunale, ai fini della garanzia di presidio e continuità del servizio anche nei periodi di bassa affluenza turistica, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio montano	5	Comprovata da residenza o sede operativa

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016.

La mancanza della relazione sopra richiamata comporta l'**ESCLUSIONE DALLA GARA**.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, provvederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente o all'applicazione di penali.

Il progetto di gestione e valorizzazione della malga dell'aggiudicatario, come risultante dall'offerta tecnica è soggetto, in ogni caso, ad approvazione da parte dell'amministrazione comunale la quale si riserva di stralciare le parti che non

siano compatibili con le vigenti norme o non siano ritenute coerenti con il disciplinare per l'uso e la gestione delle strutture. Le parti eventualmente stralciate non daranno luogo all'assegnazione del relativo punteggio in sede di gara. Il progetto presentato, se autorizzato, vincola l'aggiudicatario alla realizzazione di quanto in esso previsto, nei tempi indicati. Eventuali modificazioni del progetto medesimo in sede di esecuzione dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

E' facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

La commissione giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale non consentire alla commissione giudicatrice l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nella relazione tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando e nel disciplinare tecnico - economico. Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto oggettivo. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica della commissione e del punteggio complessivo dell'offerta economica calcolato con le modalità sopra indicate.

L'offerta economica non potrà essere superiore al contributo in conto capitale posto a base di gara quantificato in euro 400.000,00. Eventuali offerte superiori a tale limite saranno escluse dalla procedura.

8.2. OFFERTA ECONOMICA [MASSIMO PUNTI 30]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" dovrà esser inserita l'Offerta economica redatta utilizzando il fac-simile allegato.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione della percentuale di ribasso, indicata in cifre ed in lettere, sull'importo del contributo posto a base di gara che è pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere.

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, lo stesso sarà attribuito mediante formula matematica, rapportato alla maggiore percentuale di ribasso, cui sarà assegnato il punteggio massimo attribuibile.

Quindi, esplicitando meglio:

- il punteggio massimo di punti 30 sarà assegnato alla ditta che avrà formulato la maggiore percentuale di ribasso;
- il punteggio per le altre offerte si otterrà applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio offerta da valutare} = 30 \times \frac{\text{percentuale di ribasso dell'offerta economica}}{\text{maggior percentuale di ribasso offerta}}$$

9. APERTURA DELLE OFFERTE

Il Segretario comunale ovvero un funzionario dalla stessa delegato, nella prima seduta pubblica, indicata dal bando di gara, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa, contrassegnandola e, in caso di esito negativo, **a disporre il**

soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta, o ad escludere il concorrente dalla gara.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica), il Segretario comunale ovvero un funzionario dalla stessa delegato procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara siglando la documentazione richiesta ivi contenuta, e ne verificherà la regolarità formale, al termine viene sospesa la seduta di gara.

In apposite sedute riservate, la Commissione Giudicatrice, **nominata dalla Giunta comunale e composta da esperti nei settori dell'amministrazione, della ristorazione e della zootecnia**, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi, secondo le modalità e i criteri indicati nella presente lettera d'invito, documentando le operazioni in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Previo avviso ai Concorrenti, per i Concorrenti ammessi, si procederà, in seduta pubblica:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice tramite lettura del verbale redatto dalla stessa,
- all'apertura delle offerte economiche,
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla presente Lettera d'invito.

Il Presidente di gara procederà a dare lettura delle offerte economiche, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.2 e a formare la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva, calcolata secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 8.

Il Presidente di gara procederà quindi a formare la graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell'art. 10 del regolamento di attuazione della L.P. 23/90 - nel corso della seduta pubblica di gara - ad una gara tra gli stessi e all'aggiudicazione al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto le offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, del nominativo dell'Aggiudicatario a tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate ai partecipanti.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

All'offerta non dovrà essere allegata la cauzione provvisoria.

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'Aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione, o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

10. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto indicato, nel bando e relativi allegati e nello schema contrattuale, che si intendono conosciuti dai partecipanti alla gara a tutti gli effetti, ulteriori condizioni e specifiche inerenti all'esecuzione del contratto saranno determinate dall'offerta tecnica proposta dall'aggiudicatario in fase di gara.

Gli offerenti, sin dal momento della partecipazione alla gara, si impegnano, in caso di aggiudicazione, alla realizzazione di quanto elencato e dettagliato nella proposta tecnica e ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattualmente derivanti dalla partecipazione alla gara.

L'accertamento dell'omessa attuazione di ogni adempimento di competenza dell'aggiudicatario, risultante anche dall'offerta tecnica, produce le conseguenze evidenziate nel presente bando e nello schema contrattuale. Durante la vigenza del contratto di concessione, sarà facoltà del Comune di Vermiglio verificare in ogni momento se effettivamente l'aggiudicatario-contraente dia puntuale e analitica attuazione ad ogni obbligo risultante dall'offerta tecnica. L'offerta tecnica, valutata ai fini della individuazione del miglior concorrente, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

Il Comune di Vermiglio si riserva fin da ora la facoltà di richiedere ed acquisire dall'aggiudicatario quanto necessario per l'effettuazione degli opportuni controlli, compresi documenti fiscali.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune di Vermiglio, prima della stipula del contratto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti in sede di offerta, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dal Comune di Vermiglio presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione previsti dal paragrafo del bando di gara. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

Con successiva nota, all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione, si richiederà la presentazione della documentazione attestante la costituzione della cauzione e la copertura assicurativa di cui al punto 11.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

DEPOSITO CAUZIONALE. L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dal Comune di Vermiglio, di seguito riportate, un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari a 20.000,00 euro.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dal Comune di Vermiglio la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dal Concessionario per la parte incamerata.

La cauzione può essere costituita tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 o del D.Lgs. 7/09/2005 n. 9.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1) *autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito), apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; ovvero:*

qualora la garanzia prestata fosse inferiore a Euro 50.000,00 presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

2) espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:

a) *"la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Vermiglio non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";*

b) *"il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune di Vermiglio a semplice richiesta scritta dello stesso, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";*

c) *"non può essere opposto a Comune di Vermiglio l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";*

d) *"il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Vermiglio è quello in cui ha sede il medesimo";*

e) *(solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:)" la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Vermiglio".*

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Vermiglio.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il Comune di Vermiglio si pronunci in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà rispettare la normativa sull'imposta di bollo.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere comunale.

POLIZZA ASSICURATIVA:

L'Aggiudicatario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del bene immobile oggetto della presente concessione. La polizza dovrà garantire anche da eventuali danni conseguenti ai lavori di manutenzione straordinaria della struttura. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dai rischi d'impresa verso terzi; inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà del Comune di Vermiglio e che la polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Vermiglio.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

E' ammessa la subconcessione a partire dal decimo anno di durata contrattuale, esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.1. La richiesta di subconcessione da inviarsi almeno 6 mesi prima della data del subentro deve essere adeguatamente motivata ed è soggetta al consenso dell'amministrazione concedente.

Oltre al diniego, è facoltà del Comune non accettare la subconcessione e rientrare in possesso del bene, indennizzando il soggetto concessionario di una somma pari alla somma investita dedotto il contributo del Comune rapportato al periodo residuo di ammortamento, che in fase di stipula del contratto è fissato in anni 29. A corredo il concessionario dovrà presentare una perizia giurata dalla quale emerga il valore dei beni trasferiti.

13. TRATTAMENTO DEI DATI – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Vermiglio intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;

4. il titolare del trattamento è il Comune di Vermiglio;
5. il responsabile del trattamento è il Segretario comunale;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al punto 7 del presente bando, ciascun concorrente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, Il Comune di Vermiglio consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà ai concorrenti che lo richiedono, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentita solo dopo l'aggiudicazione.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vermiglio, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 10 del 29.01.2016 e rinvenibile al sito dell'amministrazione comunale (<http://www.comune.v.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Attigenerali/Comune-di-Vermiglio/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>) i contenuti del predetto codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. E' prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

In applicazione della disposizione normativa dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m. sono escluse dalla gara le imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente lettera di invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa a professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

15. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Vermiglio venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Segretario Comunale dott. Alberto Gasperini.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI PUBBLICATA SUL SITO COMUNALE

Bando di gara e disciplinare tecnico amministrativo

Schema contrattuale

Progetto di ristrutturazione

Planimetria riportante le superfici reali a pascolo

fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara (MODELLO A)

fac-simile presentazione offerta TECNICA (BUSTA B)

fac-simile presentazione offerta economica (BUSTA C)

STAZIONE APPALTANTE
[documento firmato digitalmente]